

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Controllo iscrizioni al registro di commercio

Nell'ottobre 2015 avevamo presentato l'interrogazione *“Controllo delle ditte con attività multiple iscritte al registro di commercio: tutto lecito?”* (n. 156.15). L'obiettivo dell'atto parlamentare era quello di evidenziare i problemi che emergono a seguito dell'iscrizione di ditte nel registro di commercio che, negli scopi, indicano svariate attività. A titolo d'esempio avevamo indicato due casi:

- una ditta con unica iscrizione indica quali attività: posa pavimenti, gestione informatica, servizio taxi, vendita macchinari, lavori di tinteggiatura, preparazione siti web, ecc.
- un'unica ditta con iscrizione al registro di commercio si occupa di: produzione di arredi, manutenzione del verde, fornitura di piante, commercializzazione di articoli alimentari e alcolici, lavori di falegnameria, opere edili, impiantistica elettrica, ecc.

Nell'interrogazione precedente si sottolineava come questo modo di agire facesse sorgere dei dubbi sul fatto che le iscrizioni con più scopi nel registro di commercio avessero l'intento di aggirare i controlli - ad esempio nei settori in cui vigono condizioni obbligatorie particolari quali la cauzione, il prepensionamento, ecc. - rendendo così vani anche i tentativi delle parti sociali e dell'autorità di controllare il rispetto delle regole.

Alle domande poste dall'interrogazione precedente sulla conoscenza del fenomeno e sui margini per intervenire e controllare queste situazioni, il Consiglio di Stato ricorda *«Per quanto concerne lo scopo societario, il registro di commercio verifica in primo luogo se vi è un nesso tra la ditta (ossia la ragione sociale) e lo scopo della società. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale infatti il principio della veridicità della ditta si applica sia al contenuto che all'utilizzazione della ditta (DTF 117 II 198). Se quindi la ditta contiene uno o più termini che si riferiscono a un'attività, un prodotto o un servizio che però non viene menzionato nello scopo statutario, vi è rischio di trarre in inganno e scatta quindi il divieto di iscrizione.*

Il registro di commercio verifica inoltre il contenuto dello scopo societario: se esso appare illecito o immorale, la società non viene iscritta in quanto non le viene riconosciuta la personalità giuridica (art. 52 cpv. 2 Codice civile, CC) [...]».

Riferendoci alla risposta del Consiglio di Stato ci permettiamo di chiedere:

1. Quali sono i controlli che vengono attuati per verificare la legalità e la veridicità dello scopo societario?
2. Nel caso in cui sorgano dubbi in merito all'iscrizione di un'impresa, ad esempio in relazione all'indicazione di più attività allo scopo di eludere i controlli in determinati settori d'attività, quale procedura di controllo e segnalazione viene intrapresa o eventualmente può essere sollecitata da terzi?
3. I controlli vengono effettuati solo al momento dell'iscrizione?
Se sì, non ritiene il Consiglio di Stato di valutare l'introduzione di controlli a campione o su segnalazione?

A proposito della necessità di effettuare controlli perlomeno a scadenza annuale (o biennale) per appurare l'effettiva attività svolta dalle imprese, riportiamo due casi emblematici riscontrati nel corso dell'anno 2016:

- una ditta, il cui scopo a registro di commercio indicava *“La gestione di bus e viaggi, il trasporto di passeggeri e merci, il commercio di autoveicoli destinati al trasporto di merci e persone, l’esercizio di un’attività di promozione e diffusione di viaggi come pure la promozione turistica. Lo svolgimento di attività edili di ogni natura. La promozione immobiliare, il commercio e la compravendita di immobili in Svizzera ed all’estero. La partecipazione ad aziende aventi scopo affine”* era attiva da almeno tre anni nel settore delle metalcostruzioni.
Da sottolineare il fatto che lo scopo sociale è stato modificato unicamente a seguito di una sollecitazione promossa dalla commissione paritetica del settore coinvolto.
- una ditta, che indicava quale scopo *“Il commercio, l’acquisto, la vendita, l’importazione, l’esportazione di macchinari e attrezzature per l’industria in particolare nel settore elettronico; il commercio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; l’assunzione di mandati di rappresentanza e consulenza; l’espletamento di ricerche di mercato e di marketing nel campo delle attrezzature e di macchinari industriali. Partecipazioni finanziarie in altre società”* si occupava da oltre un anno di metalcostruzioni.
Anche in questo caso la modifica dello scopo sociale è avvenuta unicamente a seguito di una sollecitazione in tal senso da parte della relativa commissione paritetica¹.

Il Consiglio di Stato nella sua risposta osserva inoltre che *«il Dipartimento delle istituzioni si sta già da tempo prodigando affinché le varie autorità preposte (in particolare la Polizia cantonale con la Sezione dei reati finanziari, il Ministero pubblico, il registro di commercio, gli uffici esecuzioni, gli uffici fallimenti e, non da ultimo, la Sezione della popolazione) possano operare in modo coordinato per poter lottare efficacemente contro gli abusi»*.

Ci permettiamo quindi di chiedere su questo punto:

4. Quali sono le attività/procedure di controllo che vengono messe in atto?
5. Sono stati effettuati degli approfondimenti specifici relativi alle iscrizioni di società con attività multiple nel registro di commercio?
6. In merito al trasferimento in Svizzera della sede di un ente giuridico estero - che secondo l’ORC deve fornire una prova dell’effettiva dislocazione del centro della sua attività in Svizzera - quali documenti vengono richiesti e quali controlli vengono effettuati?

Pelin Kandemir Bordoli
Badasci - De Rosa - Pini

¹ Assoggettata al CCNL di riferimento, la ditta è in seguito stata dichiarata in fallimento nel giro di un anno